



Atto di
Giunta

Mobilità Urbana

P.G. N.: 111072/2003

Prog. n.: 182/2003

Data Seduta Giunta : 07/07/2003

Data Pubblicazione : 11/07/2003

Data Esecutività : 07/07/2003

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: **MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIMESSA PUBBLICA E NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE . REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE P .G.N. 62479/2002.**

- Delibera di Giunta -

La Giunta

Premesso:

Che con l'entrata in vigore del D.P.R. 19 dicembre 2001 N. 480 avente per oggetto "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti di autorimesse " e del D.P.R. N. 481 19 dicembre 2001 avente per oggetto "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente", sono intervenute sostanziali modifiche nel procedimento di autorizzazione di dette attività ;

Che con Delibera di Giunta P.G. 62479/2002 sono state approvate, in ottemperanza alla normativa di semplificazione menzionata, le nuove disposizioni applicative per la gestione delle procedure relative all'esercizio dell'attività di autorimessa pubblica e noleggio di veicoli senza conducente, revocando la precedente Delibera di Giunta P.G. 188254/2001;

Che le modifiche apportate hanno riguardato l'introduzione della denuncia di inizio di attività per le autorimesse e il noleggio di veicoli senza conducente da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al Comune nel quale si svolge l'attività (ossia dove avviene il rimessaggio dei veicoli);

Tenuto conto

Che, in seguito ad una prima esperienza maturata e ad una analisi della complessiva struttura normativa che si è venuta a delineare con l'entrata in vigore dei D.P.R. 480/2001 e 481/2001, si rende opportuno procedere ad ulteriore modifica delle disposizioni applicative per la gestione delle procedure relative all'esercizio dell'attività di autorimessa pubblica e noleggio di veicoli senza conducente ;

Che le principali innovazioni introdotte riguardano: la disciplina dei controlli (da eseguirsi principalmente a campione); la disciplina dei rapporti con gli altri enti competenti per loro parte ad effettuare i controlli; la puntualizzazione del campo di applicazione della normativa, in particolare in relazione agli immobili comunali; la disciplina nel caso di denunce presentate incomplete; le procedure sanzionatorie da

applicare in caso di esercizio dell'attività senza titolo autorizzativo, ovvero in mancanza o sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per legge, alla luce delle trasformazioni introdotte dalla denuncia di inizio attività .

Dato atto che:

- si rende quindi necessario revocare la precedente delibera P.G. 62479/2002 di approvazione delle disposizioni applicative sopra menzionate ;
- Sentito il Settore Affari Istituzionali , Giuridici e Quartieri;

Su proposta del Settore Mobilità Urbana ;


Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ;

A voti unanimi e palesi;

Delibera

- di approvare le disposizioni applicative per la gestione delle procedure relative all'esercizio dell'attività di autorimessa pubblica e noleggio di veicoli senza conducente di seguito allegate .
- di revocare la delibera di Giunta del 27/05/2002, P.G. 62479/2002.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Direttore del Settore
ing. Paolo Ferrecchi



Documenti allegati (parte integrante):

Comune di Bologna
Settore Mobilità Urbana

Disposizioni applicative per la gestione delle procedure relative all'esercizio dell'attività di autorimessa pubblica e noleggio di veicoli senza conducente .

Art.1
(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano le modalità di esercizio dell'attività di autorimessa e noleggio di veicoli senza conducente, come previsto dal D.P.R. 480/2001 e dal D.P.R. 481/2001.

Art.2
(Tipologie di attività)

1. Le procedure disciplinate dai presenti criteri sono riferite alle seguenti attività :
- a) Attività di Autorimessa;
 - b) Attività di Noleggio veicoli senza conducente ;
 - c) Parcheggio di durata temporanea legata a manifestazioni ;

Art.3
(Definizione interesse pubblico tutelato)

1. L'esercizio dell'attività è soggetto alla presentazione di D.I.A. (Denuncia di Inizio dell'Attività) attestante la conformità alle normative vigenti. L'attività può iniziare il giorno stesso della presentazione della D.I.A..

2. In seguito alla presentazione della D.I.A. l'ufficio competente procederà ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 ad attivare le opportune verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti soggettivi del richiedente (artt. 11 e 92 R.D. 773/31 e art. 10 L. 575/65) e, limitatamente ai casi indicati all'art. 2.1.a e 2.1.b., dei requisiti oggettivi dei locali/aree di rimessaggio dei veicoli ossia relativi alla sicurezza (prevenzione incendi), all'igiene, alla conformità dell'attività alla disciplina urbanistica ed edilizia; sarà inoltre verificata la compatibilità con le esigenze di mobilità, in particolare in relazione al PGTU.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia, l'ufficio competente, di norma con un controllo a campione del 10%, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'ufficio stesso. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al successivo art. 12.

4. Al fine di rendere effettivo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, l'ufficio competente procederà all'invio di copia della D.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Azienda Sanitaria Locale ed all'Unità Urbanistica, per permettere i controlli di rispettiva competenza.

5. Qualora l'attività di cui al precedente art. 2.1.a-b-c avvenga in luoghi o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99, costituisce elemento indispensabile per la

validità della D.I.A., da allegare in copia alla stessa, il Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici o l'autorizzazione per l'intervento in bellezze naturali.

6. Con Determinazione Dirigenziale viene individuata la documentazione minima necessaria per la presentazione della D.I.A. e la modulistica relativa.

Art.4

(Riferimenti oggettivi e Campo di applicazione)

1. Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelli definiti come tali dal D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) con esclusione pertanto, a titolo esemplificativo, dei natanti di qualunque genere e di altri mezzi di locomozione (sci, aeromobili).

2. E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente normativa, non rientrando tra le fattispecie di cui al D.P.R. 480/2001 e D.P.R. 481/2001, l'attività effettuata a titolo gratuito.

3. E' inclusa nell'obbligo di presentazione della D.I.A., a partire dal prossimo 1 gennaio 2004, anche l'attività di parcheggio o sosta esercitata dal concessionario di parcheggi pubblici di proprietà comunale.

4. Per "sede dell'attività" si intende sempre il luogo ove avviene il rimessaggio dei veicoli, senza riguardo alla eventuale differente ubicazione degli uffici. Pertanto, l'attività esercitata con rimessaggio dei veicoli in luogo posto all'esterno del territorio comunale è di competenza del Comune ove è situato il locale/area, anche se trattasi di azienda con sede nel territorio del Comune di Bologna.

Art.5

(Denuncia di inizio attività)

1. Ai sensi del D.P.R. 480/2001 e del D.P.R. 481/2001 il Comune trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del R. D. 18 giugno 1931 n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art 19 della legge 241/1990.

Art.6

(Durata della validità della licenza / D.I.A.)

1. La licenza / D.I.A. riferita ad attività di cui all'art. 2 commi a) e b) ha durata a tempo indeterminato (ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 311/2001). Per quanto attiene la cessazione per fine attività si rimanda al successivo art. 13.

2. L'ufficio competente provvede periodicamente a verificare la regolare prosecuzione dell'attività, anche mediante l'invio di questionari. L'eventuale mancata o incompleta risposta entro i termini indicati equivale alla rinuncia di cui al successivo art.13.

Art.7

(Comunicazione dati all'anagrafe tributaria)

1. Ogni anno entro il 30 giugno il responsabile del procedimento comunica all'Anagrafe Tributaria di Roma, i dati relativi alle D.I.A. presentate (nuove attività e volture) e alle eventuali attività cessate.

Art.8

(Subingresso nell'attività)

1. La licenza / D.I.A. è personale (art. 8 R.D. 773/31) pertanto, nel caso di subingresso nell'attività (voltura), a causa di cambio del legale rappresentante o di nuova società, il subentrante deve presentare apposita D.I.A. attestante il possesso dei requisiti soggettivi per il proseguimento dell'attività, con dichiarazione che lo stato dei luoghi di rimessaggio dei veicoli non sia modificato rispetto alla situazione autorizzata precedentemente o oggetto di precedente D.I.A..

2. L'ufficio competente può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato, o il rappresentante nominato, è privo dei requisiti soggettivi necessari o se riscontra siano avvenuti cambiamenti nello stato dei luoghi di rimessaggio dei veicoli. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art.9

(Ampliamento e trasferimento)

1. Nel caso in cui il titolare intenda procedere all'ampliamento e/o al trasferimento dei locali/aree utilizzati per il rimessaggio dei veicoli (art.167 R.D. 635/40), dovrà presentare nuova D.I.A. ai sensi dei D.P.R. 480/2001 e 481/2001. Il procedimento ed i relativi controlli sono i medesimi previsti nel caso di nuova attività .

Art.10

(Nomina rappresentante)

1. La licenza / D.I.A. è personale (art. 8 R.D. 773/31) pertanto, quando il titolare della attività intende nominare un rappresentante (preposto) nella conduzione dell'attività (art. 93 R.D. 773/31), deve presentare comunicazione, la quale deve essere accompagnata da contestuale accettazione da parte della persona nominata corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, che sono i medesimi previsti per il titolare della licenza / D.I.A.. Il Comune procederà ai controlli di competenza e alla comunicazione di cui all'art. 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art.11

(Modalità di esercizio per le sole autorimesse)

1. Gli esercenti rimesse di veicoli di cui all'art. 2.1.a della presente hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 480/2001, di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

2. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni (cosiddetto "parcheggio a ore") e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. Il titolare dovrà utilizzare, nel primo caso, degli appositi scontrini indicanti la data e l'orario di inizio del posteggio.

3. Coloro che intendono utilizzare la modalità di parcheggio ad ore, così come

previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n°559/C.10634.14600 (16) del 07/07/1995, devono predisporre idonee indicazioni all'interno della rimessa per poter distinguere le aree destinate a "parcheggio ad ore" da quelle regolate a "contratto".

Art.12

(Inibizione alla prosecuzione dell'attività: sospensione e revoca)

1. Qualora siano riscontrate lievi irregolarità il Comune assegna un tempo per la regolarizzazione. Il termine potrà essere prorogato per giustificati motivi. La richiesta di regolarizzazione da parte del Comune costituisce altresì, ai sensi della L. 241/90, comunicazione dell'avvio del procedimento inibitorio di cui ai successivi commi.

2. Il Comune procede viceversa all'immediata sospensione dell'attività, in via cautelare, nei seguenti casi:

a) abuso della persona autorizzata (artt. 9 e 10 del R.D. 773/31);

b) mancanza o sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi del titolare o del rappresentante;

c) mancanza o sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi legati al luogo di rimessaggio dei veicoli, costituenti grave inadempienza della normativa;

d) mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti eventualmente prescritti per la regolarizzazione dell'attività quando siano state riscontrate lievi irregolarità di cui al precedente comma 1.

Contemporaneamente o successivamente l'ufficio competente procederà, ai sensi della L. 241/90, alla comunicazione dell'avvio del procedimento inibitorio.

3. L'attività potrà essere ripresa, con effetto immediato, solamente qualora l'interessato dimostri di avere regolarizzato la propria posizione, dandone comunicazione formale corredata da autocertificazione e/o documentazione comprovante. L'ufficio competente procederà ad attivare i controlli necessari.

4. Il Comune pronuncia la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di mancata regolarizzazione delle situazioni di cui al precedente comma 2 nell'ulteriore termine assegnato dall'ufficio.

5. Ai sensi dell'art. 17 ter, comma 5 del R.D. 773/31, la mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'attività è punita secondo quanto disposto dall'art. 650 del Codice Penale.

6. Resta salva, ai sensi dell'art.7 comma 2 della Legge 241/90, la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.

Art.13

(Rinuncia)

1. Nel caso in cui il titolare intenda rinunciare alla prosecuzione dell'attività è sufficiente inviare una comunicazione scritta all'ufficio nella quale si dichiara tale intenzione.

Art.14

(Esercizio dell'attività in difetto di autorizzazione)

1. In caso di accertamento di violazione dell'art. 17 bis comma 1 del R.D.773/31, ossia esercizio dell'attività senza la prescritta licenza / D.I.A., ivi comprese le ipotesi di mancata presentazione della D.I.A. in caso di subingresso (art.8), ampliamento

(art.9), trasferimento (art.9):

- viene applicata una sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 ai sensi del medesimo articolo;

- viene ordinata al ricevimento della comunicazione del pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 17 ter, comma 3 del R.D. 773/31, la cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 17 ter, comma 5 del R.D. 773/31, la mancata osservanza del provvedimento di cessazione dell'attività è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art.15

(Decadenza)

1. Le cause di decadenza della licenza / D.I.A. sono quelle previste dalla Legge 575/65 (normativa antimafia) alla quale si fa integralmente riferimento per quanto riguarda la suddetta tipologia.

2. Decade automaticamente di validità, inoltre, la licenza / D.I.A. per la quale, pur non essendo stata presentata rinuncia ai sensi del precedente art. 13, sia stato accertato, tramite verifiche d'ufficio e/o mediante sopralluogo da parte dell'organo competente, che l'attività non è più in essere, oppure che non è stata avviata trascorsi 12 mesi dalla presentazione della D.I.A..

Art.16

(Nullità)

1. E' nulla la D.I.A. presentata in maniera incompleta, ossia mancante di autocertificazione e/o di documentazione allegata attestante i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

2. L'ufficio competente invia una comunicazione scritta all'interessato fissando un termine per l'integrazione della pratica e indicando nella comunicazione stessa che, trascorso inutilmente tale termine, la D.I.A. verrà considerata nulla e pertanto archiviata agli atti d'ufficio senza produrre effetti.

3. L'eventuale esercizio dell'attività in tale condizione costituisce "esercizio dell'attività in difetto di autorizzazione " di cui al precedente art.14 al quale si rimanda.

Documenti in atti :